

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1574

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FABRIZIO ROSSI**

Modifiche agli articoli 299, 300, 301, 302 e 305 del codice di procedura civile in materia di interruzione del processo

*Presentata il 28 novembre 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira a razionalizzare e rendere meno iniqua l'interruzione del processo che ha luogo quando si verificano gli eventi previsti dagli articoli 299, 300 e 301 del codice di procedura civile.

Il codice di rito, infatti, dispone la sospensione del processo nei casi tassativi di morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte prima della costituzione, di morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace nonché di morte o altro impedimento del procuratore.

Nel primo caso il processo è interrotto se non si siano costituiti in modo volontario o vengano citati in riassunzione i soggetti che lo devono proseguire. Nel secondo caso il processo viene interrotto a seguito della relativa dichiarazione in udienza o di notifica alle parti da parte dell'avvocato difensore, salvo che avvenga la costituzione

volontaria o la riassunzione dei soggetti che sono legittimati a proseguirlo.

Se la parte è costituita personalmente il processo è interrotto dal giorno dell'evento, mentre se l'evento colpisce il contumace il processo si interrompe quando il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica. In caso di morte o altro impedimento del procuratore il processo si interrompe dal giorno dell'evento.

La formulazione attuale dei citati articoli del codice prevede che nei casi di interruzione, la costituzione per proseguire il processo si può verificare all'udienza o secondo le modalità previste per la costituzione del convenuto. Se non è fissata nessuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale, la fissazione dell'udienza, notificando alle altre parti sia il ricorso sia il decreto.

In caso di morte della parte il ricorso in riassunzione deve contenere gli estremi della domanda e la notificazione entro un anno dalla morte.

Se il processo non è proseguito né riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, si estingue.

La riforma proposta mira a responsabilizzare e a richiedere un atto di impulso alla parte che, per le cause tassativamente previste, contribuisce all'interruzione del processo, estendendo a sei mesi il termine di decadenza, e sottraendo alla parte incolpevole l'onere di dare impulso al processo interrotto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 299, primo comma, dopo le parole: « è interrotto » sono inserite le seguenti: « per il termine di cui all'articolo 305 » e le parole da: « , oppure l'altra parte provveda » fino alla fine del comma sono soppresse;


b) all'articolo 300, secondo comma, dopo le parole: « è interrotto » sono inserite le seguenti: « fino alla fissazione di una nuova udienza a cura della cancelleria nel rispetto del termine di cui all'articolo 305 »;

c) all'articolo 301, le parole: « dell'articolo 299 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 300, primo comma »;

d) all'articolo 302, primo comma, il secondo periodo è soppresso;

e) l'articolo 305 è sostituito dal seguente:

« Art. 305. — (*Mancata prosecuzione o riassunzione*) — Il processo deve essere proseguito o riassunto dalla parte responsabile dell'evento interruttivo entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue ».



\*19PDL0065040\*